



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 140

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Cestaro

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA PER IL
PRELIEVO VENATORIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 maggio 2022.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Relazione:

La Regione del Veneto, con la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio”, definisce i presupposti normativi necessari per regolamentare, nell’ambito di una razionale programmazione del territorio, il prelievo venatorio. Compete alla Regione infatti la pianificazione faunistico venatoria di tutto il territorio agro-silvo-pastorale, nella piena osservanza dei principi e dei vincoli stabiliti dalla legge dello stato 11 febbraio 1992, n. 157.

Tale programmazione regionale ha di recente trovato una nuova attuazione, proprio con il piano faunistico venatorio approvato dal Consiglio regionale con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 ed operativo per il periodo 2022-2027, attraverso cui è stato possibile attivare un percorso di valutazione e approfondimento orientato all’innovazione e ottemperare al contempo alle prescrizioni di carattere ambientale e agli aspetti di confronto con i diversi soggetti portatori di interesse.

Di particolare importanza è quanto previsto dall’articolo 15, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che, nell’ottica di tutelare in particolare l’attività agricola, espressamente stabilisce: “L’esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. (...)”.

La disposizione statale offre quindi già una tutela che tuttavia, in considerazione anche dell’evolversi delle tecniche di coltivazione, appare non sufficiente a preservare l’attività agricola in particolari tipologie di coltivazioni da ulteriori danni che possono colpire l’azienda.

Allo scopo di offrire una difesa ulteriore ed efficace per gli agricoltori, ai terreni di loro proprietà e ai beni aziendali, e in considerazione soprattutto della realtà agronomica che contraddistingue la Regione del Veneto, si rende opportuno prevedere l’introduzione all’interno della legge regionale 50/1993, di una specifica previsione normativa a beneficio degli impianti di irrigazione cosiddetti “a vista”, non interrati, tecnicamente definiti “impianti di irrigazione a goccia sopra terra, con ali gocciolanti” installati lungo i filari dei vigneti e degli uliveti, atteso che i frutteti specializzati trovano già una tutela integrale, ex articolo 15, comma 7, legge 157/1992. L’intento consiste nell’evitare che nel corso dell’attività venatoria, possano verificarsi casi di foratura delle tubature dei predetti impianti di irrigazione che rappresentano beni aziendali a causa dell’utilizzo delle armi da sparo, impedendone giustappunto l’utilizzo quando ci si trova sia all’interno della coltivazione oggetto di tutela come sopra definito, che all’esterno. In quest’ultimo caso, solamente qualora si spari da una distanza inferiore a 50 metri in direzione del fondo attrezzato con impianto di irrigazione.

È quindi questo un progetto di legge volto ad immettere nella disciplina faunistica venatoria e più in generale nell’ordinamento regionale, un ulteriore

elemento a tutela degli investimenti nelle infrastrutture presenti nel territorio, salvaguardando altresì l'attività imprenditoriale esercitata dai proprietari o conduttori del fondo. Detto altrimenti uno strumento normativo che, seppur orientato in prima istanza a porre rimedio ad un problema ricorrente, trova fondamento anche nel favorire ancor di più la collaborazione e la coesistenza tra i cacciatori e gli imprenditori agricoli.

Per tutti questi motivi, si ritiene opportuno intervenire con un'apposita modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio", inserendo una previsione che vieti lo sparo in attività venatoria all'interno delle citate culture specializzate dotate di irrigazione "a vista" e verso tali impianti ad una distanza inferiore a 50 metri con sparo in direzione degli stessi, sanzionando questo comportamento.

Nel dettaglio, il progetto di legge in esame prevede all'articolo uno la modifica rispettivamente degli articoli 27 e 35 della legge regionale 50/1993, mentre concludono il testo la norma di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA PER IL
PRELIEVO VENATORIO”**

**Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio”.**

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrati, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.”.

**Art. 2 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio”.**

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 35 è aggiunta la seguente:

“e bis) da euro 100 a euro 600 per l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell’articolo 27;”.

Art. 3 - Invarianza della spesa.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio".	3
Art. 2 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio".	3
Art. 3 - Invarianza della spesa.	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3